



N. R.G. 8041/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Liliana GUZZO	PRESIDENTE
dr.ssa Alessandra RAMON	GIUDICE
dr. Luca BOCCUNI	GIUDICE REL.

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa

DA

A S.R.L., in persona del curatore *pro tempore*, corrente in Padova, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to _____, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to _____ in _____, per procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

CONTRO

B, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to _____, in forza di mandato unito alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;

CONVENUTO

E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI

e D, rappresentati e difesi in giudizio dagli avv.ti _____, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in _____, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione;

TERZI CHIAMATI

DI



Il E rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

TERZO CHIAMATO

E DI

Il F S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, con domicilio eletto presso il suo studio in A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

TERZA CHIAMATA

CONCLUSIONI DEL FALLIMENTO ATTORE:

“In via preliminare, rigettarsi in quanto infondata la domanda di estinzione del procedimento in oggetto con riferimento alla sola domanda proposta dal convenuto sig. B con la chiamata in causa del dott. E, per i motivi esposti in narrativa. Nel merito, accertata la *mala gestio* del convenuto, condannare B al risarcimento in favore dell'attrice dei danni subiti quantificati in euro 631.070,61.= ovvero nella diversa somma, anche maggiore, che dovesse risultare in corso di causa, oltre ad interessi, a seconda del criterio di calcolo che il Giudice vorrà utilizzare, il tutto nei limiti di valore dello scaglione della presente causa. Accertato il mancato versamento del prezzo di vendita della macchina BMW X3 ovvero l'illegittimità della compensazione con il finanziamento soci *ex art.* 2467 cc, condannare il convenuto a versare alla procedura anche l'importo di euro 20.200,00.= in aggiunta all'importo sopra indicato. Con ogni più ampia riserva, sia nel merito che in istruttoria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO:

“In via preliminare, ferme le deduzioni svolte in sede cautelare in ordine alla carenza sia del *fumus boni iuris* sia del *periculum in mora*, accertata la sussistenza e la fondatezza delle ulteriori allegazioni idonee a destituire di fondamento il disposto sequestro, disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 669 *decies* cpc, la revoca immediata del provvedimento di sequestro conservativo emesso in data 14.8.2013. Conseguentemente, ordinare al competente conservatore dell'Ufficio RRII del territorio l'immediata cancellazione del provvedimento di sequestro, e, in ogni caso, dare ogni conseguente ed opportuno provvedimento. Nel merito, in via principale, accertata e dichiarata l'insussistenza della responsabilità in capo al convenuto per la violazione degli artt. 2482 *ter*, 2485 e 2486 cc, per le ragioni tutte dedotte in fatto e in diritto, rigettarsi le domande, le eccezioni e le richieste del fallimento A srl in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via



subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande attoree, dichiararsi tenuto e condannarsi il dott. **E** a tenere indenne e manlevato il sig. **B** da quanto fosse eventualmente condannato a corrispondere al fallimento **A** srl a titolo di risarcimento del danno effettivamente subito e provato nel suo preciso ammontare, ovvero nella misura corrispondente alla quota di responsabilità eventualmente ascrivibile al medesimo. In ogni caso, con totale rifusione delle competenze e spese di lite tutte. In via istruttoria, come da verbale di data 21.2.2018”.

CONCLUSIONI DEL TERZO CHIAMATO: **E** :

“In via preliminare, dichiararsi l'estinzione del procedimento in epigrafe con riferimento alla sola domanda proposta dal convenuto sig. **B** verso il primo chiamato in causa dott. **E**, per i motivi esposti alle udienze 4.3.2015 e 16.9.2015, nonché nell'espositiva dell'atto di chiamata in causa di **F**. Nel merito in via principale, rigettarsi in quanto infondate tutte le domande del fallimento **A** riguardanti i fatti di responsabilità dell'amministratore **B** esposti nell'atto di citazione e, in particolare, quanto è relativo al bilancio dell'esercizio 2010 di **A** srl soprattutto con specifico riferimento alla posta crediti. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della predetta domanda attorea, accertarsi che nessuna quota di responsabilità grava sul **B**, alla luce dei criteri interni del riparto della responsabilità tra eventuali condebitori solidali, a titolo di risarcimento del danno effettivamente subito e provato nel suo preciso ammontare da fallimento **A** attore. In caso di condanna di **E**, **F**, condannarsi **F** spa a manlevare lo stesso in tutto quanto, in via principale e accessori, egli fosse tenuto a pagare a chicchessia e in particolare a **B**, in base a provvedimento emesso nel presente giudizio, respingendo perché infondate le eccezioni e le domande di quest'ultima. In ogni caso, rigettarsi le domande formulate nei confronti del dott. **E**. Vittoria di spese, competenze ed onorari”.

CONCLUSIONI DEI TERZI CHIAMATI **C** e **D** :

“Si eccepisce, preliminarmente, l'improcedibilità ex artt. 24, 52 e 93 L.F. delle domande avanzate nei loro confronti nel presente giudizio. Nel merito, rigettarsi le domande proposte dal sig. **B** per le ragioni esposte in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese di causa, compensi professionali, come per legge”.

CONCLUSIONI DI **F** S.P.A.:

“Nel merito, respingersi, per i motivi sopra esposti, ogni e qualsiasi domanda proposta da chiunque nei confronti di **F** spa poiché infondata in fatto e in diritto. In via subordinata, accertato il minor danno subito dall'attrice o comunque dal convenuto rispetto a quanto affermato negli atti introduttivi, ridurre il risarcimento a quanto di giustizia. In via ulteriormente subordinata, accertate



il grado di responsabilità del **E** e ridursi il risarcimento dovuto da **F** spa a quanto risultante di giustizia, in ogni caso entro il massimale previsto in polizza, con applicazione degli scoperti e franchigie contrattuali previsti, nonché nel rispetto delle clausole generali come sottoscritte dell'assicurato stesso. In ogni caso, spese e competenze integralmente rifuse".

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 4.10.2013, regolarmente notificato, Fallimento **A** srl, dichiarato con sentenza del Tribunale di Padova in data 15.6.2012, ha allegato che l'impresa *in bonis*, costituita in data 10.12.2007 con capitale di euro 20.000,00.= di cui versati euro 5.000,00.=, sarebbe stata gestita a far data dall'8.2.2010 dall'amministratore unico **B**, e che il bilancio chiuso al 31.12.2010 avrebbe esposto un utile di esercizio pari ad euro 277,00.=, sussistendo, tuttavia, fondate ragioni per ritenere che, in realtà, la società avesse perduto il proprio capitale sociale, sussistendo una situazione di scioglimento della stessa, tenuto conto della necessaria rettifica del valore dei crediti da svalutarsi sicuramente, vista la loro inesigibilità.

Sulla scorta di detta considerazione, il fallimento ha ravvisato come la società sarebbe stata gestita in continuità aziendale e non in termini meramente conservativi il patrimonio fino alla dichiarazione del suo fallimento, così arrecando danno alla società stessa ed ai creditori sociali, pregiudizio allegato in termini di perdita incrementale del patrimonio, quantificata in euro 631.070,61.=, ovvero nel minore importo di euro 440.566,30.=.

In ogni caso, il fallimento ha evidenziato come **A**, in data 7.11.2011, avrebbe concluso un contratto di finanziamento per l'acquisto di una BMW X3, per l'importo di euro 32.000,00.= e che successivamente, in data 18.4.2012, l'amministratore e socio **B** avrebbe versato, a titolo di finanziamento, la somma di euro 20.200,00.=, a cui sarebbe seguita la vendita della medesima vettura allo stesso **B** che avrebbe estinto il debito compensandolo con il proprio credito da finanziamento in modo illecito vista la sua sicura postergazione, con conseguente danno per l'importo indicato e relativo al mancato incasso del prezzo della vendita, ovvero dovendo il finanziamento essere restituito a norma dell'art. 2467 cc.

Convenendo in giudizio **B**, il fallimento ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni, esercitando l'azione *ex art.* 146 L.F. ed evidenziando di avere ottenuto *ante causam*, provvedimento di sequestro conservativo ai danni del medesimo fino a concorrenza dell'importo di euro 460.000,00.=.

Il convenuto, costituendosi in giudizio, ha allegato di essere stato nominato amministratore della società *in bonis* in quanto propostogli dal suo commercialista di fiducia, certo **G**.



..., il quale gli avrebbe anche presentato i signori C e D, titolari di certa H snc, offrendo la disponibilità dei locali della medesima affinché A vi potesse operare, assumendo alle proprie dipendenze gli stessi C e D. A detta del convenuto, questi ultimi avrebbero travalicato le mere mansioni di dipendenti, gestendo quali amministratori di fatto la società *in bonis*, curandone i rapporti con i suoi dipendenti, i suoi rapporti con i clienti, con i fornitori, con le banche con i professionisti.

Pertanto, in riferimento alla affermata mancanza di svalutazione dei crediti di cui al bilancio di esercizio 2010, con conseguente perdita del capitale e correlativo scioglimento della società, B ha reiterato la considerazione secondo cui egli sarebbe stato un mero esecutore di direttive impartitegli dagli amministratori di fatto C e D i quali avrebbero affidato l'incarico di redigere il bilancio in questione a certo dott. E al quale sarebbe spettato, quale professionista, avvedersi dell'errore di appostazione di crediti e della necessità di loro svalutazione, dovendone rispondere il professionista medesimo.

Quanto all'asserita illegittima compensazione del prezzo della autovettura BMW con il credito da finanziamento, B ha evidenziato che avrebbe condotto l'operazione in perfetta buona fede e senza minimo vantaggio economico, con il consenso dello stesso E tenuto a risponderne.

Sulla scorta delle allegazioni indicate, il convenuto ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e l'immediata revoca del provvedimento cautelare, ai sensi dell'art. 669 *decies* cpc, in via subordinata chiedendo ed ottenendo di chiamare in causa i signori C e D e il dott. E onde essere tenuto indenne di quanto eventualmente da versare in favore del fallimento attore per l'ipotesi di condanna.

Costituendosi in giudizio i terzi chiamati C e D hanno negato il loro ruolo di amministratori di fatto, così concludendo per il rigetto delle domande proposte nei loro confronti.

Anche E ha negato recisamente ogni responsabilità nei confronti del suo chiamante in causa, affermando di non essere mai stato in caricato di redigere il bilancio in contestazione, essendosi egli limitato ad inviare il documento contabile per il suo deposito e curando gli adempimenti fiscali. Pertanto, avvedendosi della scorretta appostazione dei crediti, il professionista ha affermato di avere fatto notare la circostanza, ma che A avrebbe preteso di lasciare inalterato il documento fiscale, tanto di essere stato approvato all'unanimità dai suoi soci, ivi compreso B.

Concludendo per il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti, E ha chiamato in causa F spa, quale propria assicuratrice, onde essere tenuto indenne dalla stessa per il caso di condanna.



A sua volta **F** spa si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.

Constando il fallimento in proprio di **C** e **D**, il giudizio è stato riassunto da parte attrice, eccependo **E** l'estinzione del giudizio nei suoi confronti, nonché **C** e **D** l'improcedibilità delle domande avanzate ai loro danni.

Preliminarmente, deve osservarsi che non possono trovare accoglimento le eccezioni di estinzione del giudizio formulate in atti e, in particolare, dal terzo chiamato **E**, per essere stato riassunto il processo da parte del fallimento attore e non dal chiamante **B**, nonché dai terzi chiamati **C** e **D**, per non essere stato il giudizio riassunto nei loro confronti dal medesimo chiamante **B**.

In primo luogo, si rileva che il fallimento di **C** e **D** non risulta intervenuto in corso di causa, posto che la relativa sentenza reca la data del 5.11.2010, non comportando detto fallimento dei consorti **C** e **D** la perdita della loro capacità processuale nel presente giudizio, ma unicamente il fatto che la causa è stata introdotta scorrettamente da parte di **B** essendo i due terzi chiamati privi di legittimazione processuale a norma dell'art. 43 L.F., dovendo rispondere dell'affermato credito vantato dal convenuto unicamente il fallimento degli stessi nella persona del curatore, a seguito di ammissione allo stato passivo, preclusa essendo nella presente sede ogni domanda di accertamento di detto credito verso i medesimi.

E' così da evidenziare l'assoluta inammissibilità di qualsivoglia pretesa azionata in giudizio da parte di **B** nei confronti dei terzi chiamati **C** e **D**, dovendo ogni accertamento della responsabilità risarcitoria di questi ultimi essere fatto valere nei confronti dei rispettivi fallimenti e nelle forme dell'insinuazione al passivo, mancando come detto i consorti **C** e **D** di qualsivoglia legittimazione processuale. In punto, è d'uopo evidenziare che, sebbene **B**

, all'udienza di precisazione delle conclusioni, non ha formalmente reiterato le proprie domande di condanna dei terzi chiamati a tenerlo indenne, anche ai fini della solidale responsabilità degli stessi, quali amministratori di fatto di **A**, in ogni caso nella propria comparsa conclusionale il convenuto ha comune argomentato circa la sussistenza di detta responsabilità risarcitoria, anche in termini di solidarietà, con conseguente accertamento anche di un possibile credito di regresso nei rapporti interni. La circostanza denota che il convenuto ha coltivato le proprie domande così come formulate con la propria chiamata in causa dei terzi, non potendosi ritenere che dette pretese siano state inequivocabilmente abbandonate per il fatto di non essere state reiterate in sede di udienza di precisazione delle conclusioni.



Venendo, quindi, a decidere nel merito la pretesa risarcitoria avanzata dal fallimento *A* srl nei confronti del convenuto *B*, va subito rilevato come, all'esito della disposta consulenza tecnica dell'ufficio, è stato confermato che la società *in bonis* ha perduto il proprio capitale a far data dal 31.12.2010. Con argomentazioni adeguate e coerenti con le risultanze documentali, il CTU ha chiaramente evidenziato come, in effetti, al 31.12.2010, la società avesse visto ridurre al di sotto dei limiti di legge il proprio capitale, a seguito della necessaria rettifica, all'attivo circolante, della voce crediti, dovendosi completamente azzerare il credito vantato verso certa *I* srl, successivamente *L* srl, in considerazione dell'insoluto e protesto degli effetti di pagamento.

Ora la responsabilità dell'amministratore in carica, per la prosecuzione dell'attività in continuità aziendale e non meramente conservativa, in violazione dei correlativi obblighi di legge per il caso del sopraggiungere di una causa di scioglimento, deve essere confermata anche ove, in tesi, si dovesse ritenere che amministratori di fatto fossero stati i terzi chiamati *C* e *D*, potendosi valutare detta allegazione del convenuto nei limiti dell'affermata carenza di propria responsabilità.

In effetti, l'amministratore di diritto non può esimersi dalla sua responsabilità gestoria per la semplice presenza di un amministratore di fatto, continuando l'amministratore formalmente in carica a dover rispondere del fatto di avere permesso a terzi di gestire l'impresa, non attivandosi, come proprio dovere, nell'adempire agli obblighi impostigli dal legislatore ai fini della conservazione del patrimonio sociale, evitando la prosecuzione dell'attività di impresa pur in caso di scioglimento della società, tenuto conto che dalla prove orali è emerso come fosse

B ad occuparsi della redazione del bilancio di esercizio di cui è discussione (vedasi deposizione della teste *M* e del teste *N*), non potendo lo stesso sostenere di non avere avuto possibilità di avvedersi, secondo i corretti principi contabili, che l'appostazione dei crediti era indebita e che la società si trovava in stato di scioglimento.

La consulenza tecnica dell'ufficio, che in punto non è stata fatta oggetto di alcuna rilevante censura, ha anche correttamente accertato che, una volta verificatasi la causa di scioglimento della società, con conseguente obbligo per gli amministratori di procedere ad una attività meramente conservativa del patrimonio, *A* ha proseguito ad essere gestita in continuità aziendale, posto che ha continuato ad avere rapporti con fornitori, così come ha continuato a maturare crediti verso i clienti (vedasi in punto anche docc. nn. 13 e 14 di fascicolo attoreo).

In ragione della prosecuzione dell'attività caratteristica della società, impegnata nel settore immobiliare e dal lungo periodo di prosecuzione dell'attività di rischio non consentita, fino alla dichiarazione di fallimento, appare corretto utilizzare, quale criterio sintetico di quantificazione del risarcimento del danno, la perdita patrimoniale incrementale addebitabile alla continuità aziendale,



non essendo possibile individuare specifici atti gestori non conservativi da cui far dipendere il pregiudizio subito dalla società e dai creditori.

Proprio sulla scorta di detto criterio di liquidazione, il consulente correttamente, dopo avere operato le rettifiche di bilancio e dopo aver operato la differenza tra il patrimonio netto rettificato al 31.12.2010 e quello rettificato alla data di fallimento ha provveduto anche a quantificare la differenza riclassificando i bilanci in ottica liquidatoria, al fine di escludere dal danno imputabile tutti i costi e le disutilità che la società avrebbe dovuto sopportare ove fosse stata messa tempestivamente in liquidazione, costi e disutilità insopprimibili che non possono essere imputati all'amministrazione a causa della prosecuzione dell'attività di rischio.

In modo corretto e condivisibile, in quanto scevro da vizi logici e coerente con le risultanze documentali in atti, il CTU è giunto a determinare il danno derivante dalla prosecuzione dell'attività di rischio in euro 473.304,23.=, pregiudizio di cui il convenuto deve rispondere con la relativa condanna al risarcimento, oltre rivalutazione ed interessi.

Quanto all'ulteriore addebito mosso all'amministratore da parte del fallimento, relativo all'estinzione del proprio debito verso la società per l'acquisto al prezzo di euro 20.200,00.= della vettura BMW mediante compensazione di un proprio credito da finanziamento del medesimo amministratore in qualità di socio di **A**, va detto che lo stesso convenuto conferma nelle sue difese quanto ora indicato, precisando come il proprio finanziamento verso la società sarebbe sorto in ragione del fatto che egli, dopo avere acquisito il mezzo lo avrebbe rivenduto a certa **O** spa, maturando il relativo credito "con parallelo conferimento del prezzo alla società" quale finanziamento effettuato alla stessa. Appare ovvio notare che detto finanziamento sarebbe stato concesso nel contesto delle operazioni di compravendita della vettura e, quindi, nell'aprile del 2012, quando la società era in procinto di fallire e già si trovava in condizione di squilibrio finanziario atto a rendere postergato detto finanziamento del socio e, quindi, da non potersi soddisfare neppure mediante la rammentata compensazione. Il fatto che **B** abbia effettuato l'operazione in questione lo espone a responsabilità per avere sottratto un credito esigibile della società verso lo stesso. Nessun rilievo al fine di escludere detta responsabilità ha la deduzione del convenuto secondo cui l'operazione venne condotta dal medesimo in totale buona fede e con il consenso del dott. **E** che non avrebbe illustrato al cliente i rischi sottesi a detta iniziativa. Tuttavia, una volta utilizzato il criterio sintetico della perdita patrimoniale incrementale al fine di quantificare il danno sopportato, deve reputarsi che il pregiudizio subito dalla società e dai creditori per l'operazione in questione sia già compensato con il risarcimento riconosciuto al fine di compensare la differenza negativa dei netti patrimoniali.



Venendo ora a considerare le domande proposte da B verso il terzo chiamato E, che dovrebbe essere tenuto a mantenere indenne il chiamante da tutte le domande di condanna avanzate dal fallimento, si osserva che il primo addebito mosso al professionista è quello di avere redatto il bilancio di esercizio senza provvedere alla valutazione dei crediti in modo da far emergere la perdita del capitale sociale. Le prove testimoniali raccolte in argomento confermano che E non si è occupato di redigere il bilancio di esercizio al 31.12.2010, essendo chiamato unicamente alla sua trasmissione presso il registro delle imprese una volta intervenuta la sua approvazione. Peraltro, il teste N. ha affermato come egli stesso, in qualità di dipendente di certa P srl, avrebbe fatto presente che il bilancio così come inviato non poteva essere depositato, vista la necessità di svalutare il credito verso I, circostanza condivisa anche da E, e che, ciononostante, B e gli C e D dissero di provvedervi egualmente.

E' evidente che la redazione del bilancio e la sua sottoposizione all'assemblea dei soci rimane atto proprio dell'amministratore che se ne assume la piena responsabilità, con ciò non potendosi imputare la professionista, tanto più nel caso in cui egli non l'abbia redatto, la responsabilità per l'appostazione di voci non corrette, ove detto professionista abbia fatto presente la circostanza senza risultato alcuno.

Peraltro, è appena il caso di evidenziare che la responsabilità imputata al convenuto non dipende di per sé dalla redazione ed approvazione di un bilancio che occulta la perdita del capitale, ma dalla violazione dell'obbligo di gestire la società in termini meramente conservativi al fine di preservarne il patrimonio. In effetti, la redazione di bilanci con corretti non comporta in sé alcuna responsabilità risarcitoria, posto che il pregiudizio dipende dalla cosciente prosecuzione dell'attività in continuità aziendale nonostante che la società si trovi in condizione di scioglimento. Da questo punto si veda, il terzo chiamato non può rispondere del danno, neppure in termini solidali con il convenuto, posto che solo a questo può essere imputata la responsabilità di non aver gestito l'impresa in termini conservativi.

Quanto, poi, alla responsabilità del terzo chiamato per l'operazione relativa alla vendita della vettura, non è acquisita alcuna prova della partecipazione di E alla operazione in questione.

Il rigetto delle pretese avanzate da B nei confronti del terzo chiamato E assorbe qualsivoglia decisione sulla domanda di garanzia proposta dal terzo chiamato nei confronti di F spa.

Le spese di lite, ivi comprese quelle relative al giudizio di sequestro conservativo, la cui ordinanza conclusiva non può essere revocata non concorrendo i presupposti dell'art. 669 *decies*



epc, debbono seguire la soccombenza, così condannandosi **B** a pagare le spese in favore del fallimento attore, nonché in favore dei terzi chiamati, oltre che della compagnia assicuratrice, secondo il principio di causalità. Quanto liquidato in favore del CTU in corso di causa deve rimanere a definitivo carico del convenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata per la Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, rigettata, dichiarata inammissibile o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:

1. condanna il convenuto **B** a pagare in favore di **A** srl la somma di euro 473.304,23.=, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dalla domanda alla presente pronuncia ed oltre interessi compensativi al tasso legale calcolati sino al saldo sulla predetta somma progressivamente rivalutata;
2. condanna il convenuto **B** a pagare in favore del fallimento attore le spese di lite, ivi comprese quelle della fase cautelare, che si liquidano in euro 25.387,00.= per compensi professionali ed euro 2.959,00.= per esborsi, oltre accessori di legge;
3. condanna il convenuto **B** a pagare in favore dei terzi chiamati **C e D** le spese di lite che si liquidano in euro 5.737,00.=, nonché a pagare in favore del terzo chiamato **E** e della terza chiamata **F** spa per ciascuno di essi l'importo di euro 12.678,00.=, oltre accessori di legge;
4. pone quanto liquidato in favore del CTU in corso di causa a definitivo carico del convenuto **B**.

Venezia, 6 giugno 2018

Il Giudice Est.
Dr. Luca Boccuni

Il Presidente
Dr.ssa Liliana Guzzo

